Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza,

- annullare la decisione del 12 giugno 2020 con la quale il ricorrente è stato informato che il suo contratto non è stato confermato al termine del periodo di prova e quindi è terminato il 30 giugno 2020;
- per quanto necessario, annullare la decisione della BEI dell'8 febbraio 2021 che respinge la domanda di conciliazione e il ricorso amministrativo presentati dal ricorrente l'11 agosto 2020, confermando così la decisione del 12 giugno 2020;
- risarcire i danni materiali e morali del ricorrente;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

- 1. Primo motivo, vertente sulla violazione, da un lato, dell'articolo 24 della convezione sulla rappresentanza del personale presso la Banca europea per gli investimenti (BEI) e, dall'altro, del principio della certezza del diritto.
- 2. Secondo motivo, vertente sull'incompetenza dell'autore dell'atto, sulla violazione del principio di imparzialità e sulla violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- 3. Terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione durante il periodo di prova iniziale e durante il prolungamento del periodo di prova.
- 4. Quarto motivo, vertente sull'abuso di potere da parte della BEI.

Ricorso proposto il 19 maggio 2021 — Amort e a./ Commissione europea

(Causa T-267/21)

(2021/C 263/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Heidi Amort (San Genesio Atesino, Italia) e altri 22 ricorrenti (rappresentante: R. Holzeisen, avvocata)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare la decisione di esecuzione impugnata come modificata e integrata.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso avverso la decisione di esecuzione C(2021) 698 (final) della Commissione europea, dell'11 marzo 2021, recente concessione dell'autorizzazione condizionata ad immettere in commercio, a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, il medicinale per uso umano «COVID-19 Vaccine Janssen — Vaccino contro la COVID-19 (Ad26.COV2-S[ricombinante])», si fonda sui seguenti motivi.

- 1. Primo motivo: vertente sul fatto che la decisione di esecuzione impugnata violerebbe l'articolo 2, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 507/2006 (¹). Secondo i ricorrenti, sarebbe scientificamente provato che il panico diffuso a livello mondiale in relazione ad una presunta alta mortalità in connessione con l'infezione da SARS-CoV-2 non sia giustificato. Inoltre, l'OMS e l'UE non avrebbero correttamente accertato la sussistenza di una situazione di emergenza nel senso di una minaccia per la salute pubblica.
- 2. Secondo motivo: vertente sul fatto che la decisione di esecuzione impugnata violerebbe l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 507/2006 in ragione:
 - della mancanza di un rapporto positivo tra rischi e benefici, ai sensi dell'articolo 1, punto 28 bis), della direttiva 2001/83/CE (²);
 - della mancanza del requisito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 507/2006, in quanto probabilmente il richiedente non sarà in grado di fornire in seguito dati clinici completi;
 - della mancanza del requisito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 507/2006, in quanto il medicinale non risponderebbe ad esigenze mediche insoddisfatte;
 - della mancanza del requisito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 507/2006.
- 3. Terzo motivo: vertente su una violazione del regolamento (CE) n. 1394/2007 (3), della direttiva 2001/83/CE nonché del regolamento (CE) n. 726/2004 (4).
- 4. Quarto motivo: vertente su una grave violazione degli articoli 168 e 169 TFUE nonché degli articoli 3, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

(2) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).

(3) Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU 2007, L 324, pag. 121).

(4) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).

Ricorso proposto il 19 maggio 2021 — Ortis / Commissione (Causa T-271/21)

(2021/C 263/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ortis (Bütgenbach, Belgio) (rappresentante: A. de Brosses, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

 ⁽¹) Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione del 29 marzo 2006 relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2006, L 92, pag. 6).
(²) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai